



COMUNE DI SAN GODENZO

(Città Metropolitana di Firenze)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI-TARI

(IN VIGORE DAL 1.1.2020)

Approvato con delibera del
Consiglio comunale n. ...
del

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Presupposto</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	Pag. 3
Art. 4	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 3
Art. 5	<i>Locali ed aree scoperte soggette al tributo</i>	Pag. 3
Art. 6	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti alla tassa</i>	Pag. 4
Art. 7	<i>Esclusione dall'obbligo del conferimento</i>	Pag. 5
Art. 8	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati e assimilati</i>	Pag. 5
Art. 9	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo</i>	Pag. 7
Art. 10	<i>Tariffa del tributo</i>	Pag. 7
Art. 11	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 8
Art. 12	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	Pag. 8
Art. 13	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	Pag. 8
Art. 14	<i>Piano finanziario</i>	Pag. 9
Art. 15	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	Pag. 9
Art. 16	<i>Modalità di realizzazione del nuovo sistema tariffario dei rifiuti indifferenziati</i>	Pag. 10
Art. 17	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	Pag. 11
Art. 18	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 11
Art. 19	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	Pag. 11
Art. 20	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 12
Art. 21	<i>Zone non servite</i>	Pag. 12
Art. 22	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	Pag. 13
Art. 23	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	Pag. 13
Art. 24	<i>Riduzioni tariffarie</i>	Pag. 15
Art. 25	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	Pag. 15
Art. 26	<i>Agevolazioni straordinarie "una tantum"</i>	Pag. 16
Art. 27	<i>Misura massima di applicazione delle riduzioni</i>	Pag. 16
Art. 28	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 16
Art. 29	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 17
Art. 30	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 17
Art. 31	<i>Riscossione</i>	Pag. 19
Art. 32	<i>Rimborsi</i>	Pag. 20
Art. 33	<i>Importi minimi</i>	Pag. 20
Art. 34	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 20
Art. 35	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 20
Art. 36	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 21
Art. 37	<i>Contenzioso</i>	Pag. 22
Art. 38	<i>Norme finali e transitorie</i>	Pag. 22

<i>Allegato 1</i>	<i>Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità produzione rifiuti</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Allegato 2</i>	<i>Categoria di rifiuti speciali assimilati</i>	<i>Pag. 28</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 disciplina l'applicazione della TARI nel Comune di SAN GODENZO (d'ora in avanti definito "Comune") istituita dall'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 per quanto concerne la componente dei servizi e in particolare la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Art. 2
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa sui rifiuti (d'ora in poi indicata come "TARI") è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani identificati dall'art. 3.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Per *utenze domestiche* si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per *utenze non domestiche* tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3
**DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27.09.2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. In assenza di apposita dichiarazione iniziale di cui all'art. 30 e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6 si intendono suscettibili di produrre rifiuti tutti i fabbricati accatastati (con eccezione di quelli in categoria F), quelli non regolarmente accatastati, ma comunque utilizzati, le aree scoperte operative utilizzate;
7. Si considerano soggetti al tributo, oltre a tutti i fabbricati utilizzati, quelli *utilizzabili*, considerando tali:
 - a) Per le **utenze domestiche**: tutti gli immobili dotati di almeno un'utenza relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi. Nel caso di utenze condominiali centralizzate, il discrimine per la tassabilità è la presenza dell'utenza elettrica.
 - b) Per le **utenze non domestiche**: tutti gli immobili forniti di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete, e, comunque, ogni qualvolta è presente un'attività nei locali.
8. La non utilizzabilità e, pertanto, la non tassabilità degli immobili deve essere dichiarata con la tempistica di cui all'art. 30.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - locali con altezza inferiore a 1,5 mt.
- b) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande e le terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- d) I locali destinati in via esclusiva all'esercizio del culto pubblico riconosciuto dallo Stato Italiano.
4. Le circostanze di cui al comma precedente lettera a) devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 6.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte operative o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni (rifiuti pericolosi), non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivati dal processo produttivo e merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle aree e dei magazzini destinati anche solo parzialmente allo stoccaggio e al deposito di prodotti finiti o di semilavorati non derivanti dal processo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegate comunque nelle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche;
3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Nel ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economica:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Autofficine per riparazioni veicoli	50%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine di Elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Falegnamerie	30%
Fonderie	60%
Galvanotecnici	70%
Gommisti	30%
Lavanderie	30%
Verniciatura	60%
Officine metalmeccaniche	50%
Pelletterie e pelliccerie	40%
Studi dentistici ed odontotecnici	30%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	30%

5. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di

rifiuti di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 4 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

6. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero come previsto dalla normativa vigente. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Per il calcolo si considera come quantità totale di rifiuti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
7. Ai fini del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la qualità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la qualità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
8. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 9

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Il Comune applica una riduzione sulla parte variabile del tributo per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo rifiuti speciali assimilati agli urbani. La tariffa dovuta può, pertanto, essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera t), del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile viene calcolata in base al rapporto quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore al 60% del tributo. Nei quantitativi avviati a recupero sono da escludere i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta ed i rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando apposito modello, entro il 30 giugno dell'anno successivo, a pena di decadenza, compilando l'apposita dichiarazione consegnando la documentazione in essa indicata.
5. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente

di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente.

6. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo per l'anno nel quale è presentata la dichiarazione o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza o di cessazione dell'attività.

Art. 10 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. E' determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri fissati con il presente regolamento e determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

Art. 11 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile delle aree e dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati fino all'attuazione delle disposizioni inerenti le procedure di interscambio tra comuni e Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie degli immobili.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore o uguale a 2,00
- 4.
5. mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla Tari è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del n. 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 27, L. 208/2015, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano finanziario di cui al successivo art. 14.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel Piano Finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del Piano Finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147.
2. Il piano finanziario è redatto dal competente soggetto, individuato dalla Legge, con le modalità ed i termini previsti dalle norme in materia.

Art. 15

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della L.296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art.193 del D.Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. Il servizio di gestione rifiuti è reso alle utenze domestiche e non domestiche con modalità tali da consentire la parziale applicazione del nuovo sistema tariffario rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il sistema a *trasponder*. La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto, all'atto dello svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento, determinato sulla base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione della quota variabile della tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
7. E' previsto un sistema premiante denominato "Ricicla e Vinci Rev.3" per conferimenti a strutture autorizzate (Centri di Raccolta o Stazioni Ecologiche) alle quali poter conferire rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali come precisato al successivo art. 19.
8. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
9. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Art. 16

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TARIFFARIO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.
2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il sistema a *trasponder*.
3. L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati avviene mediante l'utilizzo del sistema elettronico ed informatico denominato RFID (identificazione a radio frequenza), applicati a contenitori stabili e/o sacchi a perdere dotati di TAG, utilizzati per più conferimenti dello stesso utente. Con l'applicazione del sistema avviene l'associazione del codice RFID TAG all'utente attribuendo allo stesso il volume del contenitore utilizzato.
4. La misurazione del rifiuto avviene misurando puntualmente gli svuotamenti dei contenitori e/o dei sacchetti esposti dalle utenze. Ad ogni svuotamento puntuale si considera conferita dall'utente l'intera volumetria del contenitore esposto, non rilevando se lo stesso sia completamente o parzialmente pieno.

5. Per gli utenti ai quali si applica la tariffa giornaliera non è prevista l'attivazione della misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato.
6. Non saranno raccolti i rifiuti indifferenziati contenuti in contenitori diversi da quelli messi a disposizione dal gestore del servizio.
7. Il soggetto gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo può richiedere le motivazioni per mancati o insufficienti esposizioni dei contenitori e dei sacchetti. Saranno inoltre effettuati richiami in caso di errati conferimenti stabilendo che dopo il terzo richiamo scritto nel corso dell'anno, l'utente non avrà diritto ad alcuna riduzione della parte variabile della tariffa.
8. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del proprio contenitore l'utente dovrà dare pronta comunicazione al soggetto gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione senza alcun addebito e all'annullamento del codice RFID TAG del precedente contenitore.
9. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire all'Amministrazione comunale o al gestore del servizio il contenitore o i sacchetti rimasti non utilizzati per la raccolta indifferenziata senza rimborso alcuno.

Art. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Kc e Kd, sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o di inizio attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Tutte le superfici che compongono un immobile sono assoggettate ad un'unica categoria tariffaria in base all'attività economica prevalente ivi svolta dal soggetto. Potranno comunque essere applicate le categorie corrispondenti alle destinazioni delle singole

superfici, qualora si tratti di locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e abbiano diversi accessi rispetto al complesso principale.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica quest'ultima superficie dovrà essere detratta da quella assoggettata come utenza domestica.

Art. 19

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le **utenze domestiche** è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La **quota variabile** della tariffa per le **utenze domestiche** è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Ka e Kb, sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 20

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza ma tenute a disposizione, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione di tale dato, così come per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il numero di occupanti è stabilito convenzionalmente, salvo prova contraria, pari a quello indicato nella seguente tabella:
 - numero 1 occupante per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 35;
 - numero 2 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 36 e mq. 50;
 - numero 3 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70;
 - numero 4 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90;
 - numero 5 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 91 e mq. 110;
 - numero 6 occupanti per utenze con superficie di riferimento superiore a mq. 110.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti persone fisiche residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenuti a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) o istituti sanitari e non locati o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Art. 21

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private e vicinali anche se di uso pubblico agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 22

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 23

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1 E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale stabilita dal Consiglio comunale.
- 2 Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1°giorno del mese successivo a quello in cui viene

dichiarato e praticato il compostaggio domestico. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

- 3 L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata nella bolletta a saldo dell'anno di riferimento o in quella dell'anno successivo.
- 4 Un'ulteriore agevolazione sarà declinata per le utenze domestiche e non domestiche secondo il metodo della misurazione e del nuovo sistema tariffario dei rifiuti. La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto, all'atto dello svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento, determinato sulla base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione della quota variabile della tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
- 5 Per le utenze domestiche è previsto un sistema premiante denominato "Ricicla e Vinci Rev.3" consistente in una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti di rifiuti presso le stazioni ecologiche o i centri di raccolta autorizzati. Tale riduzione sarà imputata, al raggiungimento del punteggio previsto, sugli importi dell'anno solare successivo rispetto a quello dei conferimenti.

Le utenze domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 40 punti avranno diritto a una riduzione del 5% della parte variabile. Le utenze che raggiungono il punteggio di 150 punti avranno diritto al 20% della parte variabile e per le utenze domestiche che arriveranno a 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre Fasce ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

Codice CER	Descrizione	punteggio	FASCE
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	0	A
150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA	0	A
150103	IMBALLAGGI IN LEGNO	0	A
150106	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0	A
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	0	A
150110	IMBALLAGGI CON RESIDUI SOSTANZE PERICOLOSE	10	B
150111	IMBALLAGGI METALLICI CON MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE	10	B
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	C
160216	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX	5	A
160504	GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE PERICOLOSI (ESTIN.)	0	B
160505	GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE (ESTINTORI)	0	B
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI GESSO	0	A
170903	RIFIUTI MISTI ATTIVITA' COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	0	A
170904	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE	0,3	A
200101	CARTA E CARTONE	0	A
200102	VETRO	0,8	A
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	0	A
200110	ABBIGLIAMENTO	1	A
200111	PRODOTTI TESSILI	1	A
200113	SOLVENTI	5	B

200114	ACIDI	5	B
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	B
200117	PRODOTTI FOTOCHIMICI	5	B
200119	PESTICIDI	5	B
200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (NEON, LAMPADE A BASSO CONSUMO)	30	B
200123	APP. FUORI USO CONTENENTE CLOROFLUOROCARBURI	1	C
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	2	A
200126	OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO MOTORE)	5	B
200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200127	5	B
200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200130	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200129	5	B
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131	5	B
200133	BATTERIE E ACCUMULATORI	5	B
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200133	10	B
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	C
200136_R2	APPAR. ELETTRICHE ELETTRONICHE FUORI USO R2	1	C
200136_R4	APPAR. ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO R4	6	C
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	1,2	A
200139	PLASTICA	0,6	A
200140	METALLO	2	A
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	0,5	A
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella:

FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero componenti	KB
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati Tari al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 24 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi del comma 659 art. 1 della legge 147 del 27/12/2013 la parte variabile della tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività a condizione che nel corso dell'anno solare l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni; riduzione del 30% ;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 25 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura - ai sensi di Legge - agli utenti domestici del servizio in condizioni economico-sociali disagiate condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati dalla suddetta autorità, che definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative
2. E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e/o sociale. Detta facoltà sarà esercitata con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. I contribuenti di cui all'elenco annuale presentato dal servizio associato Assistenza Sociale sono esentati da pagamento della tassa e pertanto l'importo della tariffa sarà interamente a carico del bilancio comunale.
4. In caso di agevolazioni concesse per ragioni di carattere economico determinate con riferimento al sistema ISEE, e/o in caso di presenza di persone con handicap al 100% nel nucleo familiare, la percentuale di detrazione concessa si applica sull'intero importo, anziché sulla parte variabile della tariffa.
5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente presentando apposita istanza all'Amministrazione Comunale entro il termine del 30 giugno, a pena di decadenza , allegando documentazione probatoria.
6. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Nel caso in cui le richieste di agevolazioni superino lo stanziamento di Bilancio, si provvede a ripartire le risorse disponibili proporzionalmente alle richieste.
7. Le agevolazioni non vengono concesse se il contribuente al primo gennaio non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti. Il diritto all'agevolazione decorre nuovamente dal momento in cui la situazione viene regolarizzata.
8. La misura dell'agevolazione spettante, previa istruttoria e determinazione del Servizio competente, sarà applicata in detrazione della tassa dei rifiuti annuale nel relativo avviso di pagamento.

Art. 26
AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE “UNA TANTUM”

1. In sede di approvazione delle tariffe, il Consiglio comunale, può stabilire riduzioni straordinarie “una tantum”, anche a favore di specifiche categorie di utenza, a seguito del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali (calamità naturali, pandemie ecc.) che hanno comportato l’inutilizzabilità dei locali e/o delle aree o in conseguenza dei quali le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti che ne abbiano precluso l’utilizzo.
2. Le riduzioni di cui al comma 1. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
3. Nel caso in cui le richieste di agevolazioni superino o risultino inferiori rispetto allo stanziamento di Bilancio, si provvede a ripartire le risorse disponibili proporzionalmente alle richieste.

Art. 27
MISURA MASSIMA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni disciplinate con l’articolo 24 si applicano alla parte variabile della tariffa e non potranno superare il limite massimo del 60% della stessa dovuta per l’anno di competenza.
2. L’eventuale riduzione di cui ai commi 4 e seguenti dell’art. 23 (misurazione per attivazione nuovo sistema tariffario dei rifiuti indifferenziati) è esclusa dal limite massimo di cui sopra.

Art. 28
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quanto variabile) dell’anno precedente maggiorata del 50%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 29
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. In caso di versamento della TARI con modello F24, il riversamento della TEFA all'Ente competente è effettuato direttamente dalla struttura di gestione del modello F24, al netto della commissione dello 0,3% (art. 19, c. 7, D.Lgs 504/1993).
4. In caso di versamenti TARI con altre modalità, il Comune provvede al riversamento della TEFA all'Ente competente secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dalla legge.

Art. 30

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione dall'inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La dichiarazione deve essere presentata :
 - d) per le utenze domestiche; dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - e) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice dell'attività e PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - f. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
- 8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente documenta di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 - 9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole. Qualora non venga provveduto entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, l'Ente potrà inviare avvisi di pagamento senza alcuna agevolazione o riduzione a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido o degli eredi senza che gli stessi possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido, l'omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
 - 10. Ai fini del presente tributo, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della tariffa di igiene ambientale o della TARES.
 - 11. Non saranno accolte dichiarazioni di cessata occupazione se non accompagnate dalla restituzione del contenitore e/o dei sacchetti muniti di RFID TAG per la raccolta dell'indifferenziato.

Art. 31
RISCOSSIONE

- 1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

2. L'avviso di pagamento, a partire dal 01.07.2020, deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalla disciplina della trasparenza di cui alla Deliberazione ARERA 444/2019 e può essere inviato:
 - a) per posta ordinaria;
 - b) con plico raccomandato.
3. Al contribuente che non versi – in tutto o in parte – le somme indicate nell'avviso di pagamento alle scadenze previste, è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto:
 - a) **invito al pagamento** (cosiddetto *sollecito*), indicante le somme da versare in unica rata entro la data indicata, con addebito delle spese di notifica, e contenente l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà all'emissione di avviso di accertamento, con le sanzioni previste dalla Legge, nel caso in cui l'avviso di pagamento sia stato inviato per posta ordinaria;
 - b) **avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento**, con le sanzioni prevista dalle Legge, gli interessi e le spese di notifica, nel caso in cui l'avviso di pagamento sia stato inviato con plico raccomandato.
4. Qualora richiesto dal contribuente, può essere inviata copia del documento via e-mail o PEC.
5. Il versamento della tassa dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato secondo le scadenze indicate negli avvisi di pagamento, con possibilità di versare il dovuto in più rate, con utilizzo di modello F24 o di altre soluzioni di pagamento messe a disposizione dei contribuenti.
6. Ai sensi dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214 (con le modifiche apportate con D.L. 34/2019), i versamenti ai fini TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente. I versamenti, invece, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sull'apposito portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ogni anno, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. Ai sensi di legge, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo del modello F24.
8. Variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nell'avviso di pagamento del tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo. Eventuali conguagli possono essere riscossi anche in unica soluzione.
9. Gli importi minimi per il versamento del tributo sono stabiliti dal Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.
10. La riscossione coattiva delle somme non pagate avviene mediante notifica di titolo esecutivo entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento di cui all'art. 30 è divenuto definitivo.
11. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentono il pagamento entro le scadenze previste dal presente regolamento, si concede con atto formale la rateizzazione del debito con le modalità previste dal Regolamento delle Entrate del Comune.
12. Le dilazioni e rateizzazioni di pagamenti possono essere concesse alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
 - c) Importo del debito maggiore di € 200,00
 - d) Nel caso in cui l'ammontare del residuo è superiore a € 2.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia fedejussoria.

e) Dilazione di pagamento per importi inferiori ad euro 200,00 possono essere concesse solo in presenza di situazioni di particolare gravità.

Art. 32 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo richiede il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 28 è inferiore ad € 12 annui.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 34 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 35 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 30 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni mediante lettera raccomandata A.R.. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici e non comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
 4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene con le stesse modalità previste per il pagamento ordinario ovvero mediante bollettino postale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o modello di pagamento unificato.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 36

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:
 - In caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all'art.29, ma comunque entro e non oltre 90 giorni, si applica la penale del 12,50% della tariffa dovuta, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. Se il ritardo è superiore ai 90 giorni ma la denuncia interviene prima degli atti di accertamento del gestore a norma dell'art.34 la penale è del 50% della tariffa dovuta;

- Se a seguito dell'attività di cui all'art.34, l'utente provvede, su semplice richiesta del gestore, alla presentazione della denuncia prevista dall'art.29, la misura percentuale della penale e l'ammontare minimo della medesima, di cui al comma 2, sono ridotte del 20%.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 37 **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.
2. Si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 38 **NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del GDPR 679/2016.
2. Si rimanda al vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali per quanto riguarda:
 - a) *Modalità di riscossione coattiva;*
 - b) *Importi e criteri di applicazione delle sanzioni, ivi compresi l'aumento delle sanzioni in caso di recidiva e la riduzione delle sanzioni in caso di manifesta sproporzione;*
 - c) *Contenzioso;*
 - d) *Compensazione fra crediti e debiti;*
 - e) *Rimborso di somme versate in eccesso;*
 - f) *Misura e modalità di calcolo degli interessi;*
 - g) *Possibilità di dilazionare i versamenti;*
 - h) *Importi minimi per versamenti ed attività accertativa;*
3. Si applicano alla TARI, così come disciplinata dal presente regolamento, le norme di cui al *Regolamento per gli istituti deflattivi del contenzioso*, in quanto compatibili.
4. Per le agevolazioni di cui all'art.26, c.1, si rinvia ad appositi decreti da adottarsi da parte di ARERA nei termini previsti per Legge.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina TARI, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
6. Il presente regolamento che, ai sensi dell'art. 57/bis del D.L.124/2019 convertito in Legge 157/2019, entra in vigore dal 1° Gennaio 2020, sostituisce tutte le previgenti norme regolamentari ai fini TARI che risultavano contenute nel *“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”*.

ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI.

Categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti Descrizione categoria (D.P.R. 158/99) Principali tipi di attività comprese nella categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, - luoghi di culto - archivi - associazioni culturali, sportive e ricreativi in genere - biblioteche - caserme - cimiteri - fondazioni - istituti di studio o di ricerca - luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto - musei - partiti politici e associazioni sindacali - scuole pubbliche e private
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi - campeggi - distributori carburanti - impianti sportivi, escluso le aree destinate all'attività sportiva - lavaggi auto - vendita combustibili
3	Stabilimenti balneari - stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni - autosaloni compreso locali ufficio se nello stesso complesso - esposizioni di merci
5	Alberghi con ristorante - agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande - alberghi con ristorante - pensioni con ristorante
6	Alberghi senza ristorante - affittacamere - agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande - alberghi senza ristorante - bed and breakfast - case vacanze
7	Case di cura e riposo - case di cura

	<ul style="list-style-type: none"> - case di riposo - cliniche private - residenze sociali assistite - ricoveri
8	<p>Uffici, agenzie, studi professionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - agenzie assicurazioni - agenzie di viaggio - agenzie o studi immobiliari - studi professionali - studi televisivi, radiofonici e di registrazione - uffici di attività industriali e artigianali, se ubicati in località diverse dalla sede dell'attività principale - uffici pubblici e privati
9	<p>Banche ed istituti di credito</p> <ul style="list-style-type: none"> - banche - istituti di credito - società finanziarie - società leasing
10	<p>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbigliamento - arredamenti - biancheria - calzature - cartolerie - elettrodomestici - ferramenta - gioiellerie - libri - macchine ed articoli per ufficio - negozi foto-ottica
11	<p>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</p> <ul style="list-style-type: none"> - articoli sanitari - edicole - erboristerie - farmacie - plurilicenze non alimentari - profumerie - tabaccherie
12	<p>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</p> <ul style="list-style-type: none"> - calzolai - elettricisti - fabbri - falegnami - idraulici - imbianchini
	<ul style="list-style-type: none"> - intagliatori - legatorie - orafi

	<ul style="list-style-type: none"> - orologiai - riparatori cicli e moto - riparatori elettrodomestici - tappezzerie - verniciatori
13	<p>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</p> <ul style="list-style-type: none"> - autofficine - carrozzerie - elettrauto - gommisti
14	<p>Attività industriali con capannoni di produzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività industriali produzione beni
15	<p>Attività artigianali di produzione beni specifici</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività artigianali produzione beni
16	<p>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</p> <ul style="list-style-type: none"> - pizzerie - pub - ristoranti - rosticcerie - trattorie
17	<p>Bar, caffè, pasticceria</p> <ul style="list-style-type: none"> - bar - caffè - gelaterie - pasticcerie - yougurterie
18	<p>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</p> <ul style="list-style-type: none"> - macellerie - supermercati - vendita generi alimentari vari - vendita pane e pasta - vendita salumi e formaggi
19	<p>Plurilicenze alimentari e/o miste</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di vendita generi vari
20	<p>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</p> <ul style="list-style-type: none"> - fruttivendoli - pescherie - piante e fiori anche secchi - pizzeria a taglio
21	<p>Discoteche, night-club</p> <ul style="list-style-type: none"> - discoteche - night club - sale da ballo

ALLEGATO 2

CATEGORIA DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti speciali sono considerati per qualità ai rifiuti urbani, purché abbiano una compensazione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, descritti in modo univoco dal relativo codice CER ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i:

Tabella 1.1.1 De. Interministeriale 27 luglio 1984	Elenco rifiuti ai sensi dell'allegato D al d. Lgs. 152/06 e s.m.i
Imballaggi in genere, non contaminati da sostanze pericolose in carta, cartone, plastica, legno, metallo e similari	CER 150101-Imballaggi in carta e cartone CER 150102-Imballaggi in plastica CER 150103-Imballaggi in legno CER 150104-Imballaggi metallici CER 150105-Imballaggi in materiali compositi CER 150106-Imballaggi in materiali misti CER 150109-Imballaggi in materiali tessile CER 200101-Carta e cartone
Contenitori vuoti e puliti non etichettati T/F/C (fusti, vuoti di vetro e metallo, latte lattine e simili)	CER 150102- Imballaggi in plastica CER 150104-Imballaggi metallici CER 150105-Imballaggi in materiali compositi CER 150107-Imballaggi in vetro CER 200102-Vetro
Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, cassette, <i>pallets</i>	CER 150101-Imballaggi in carta e cartone CER 150102-Imballaggi in plastica CER 150103-Imballaggi in legno CER 200101-Carta e cartone CER 200138-Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 CER 200139-Plastica
Accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva	CER 150105-Imballaggi in materiali compositi CER 150106-Imballaggi in materiali misti CER 200101-Carta e cartone CER 200139-Plastica
Frammenti e manufatti di vimini e di sughero	CER 200138-Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
Paglia e prodotti di paglia	CER 200138-Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
Ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e fibra sintetica, stacci e juta	CER 200110-abbigliamento CER 200111-prodotti tessili

Tabella 1.1.1 Del Interministeriale 27 luglio 1984	Elenco rifiuti ai sensi dell'allegato D al d. Lgs. 152/06 e s.m.i
Feltri e tessuti non tessuti	CER 200111-prodotti tessili
Pelle e similpelle	CER 200110-abbigliamento
Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, sanse esauste e simili	CER 200108-rifiuto biodegradabile di cucine e mense CER 200302-rifiuti di mercato
Scarti vegetali in genere (erbe, fiori,piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli,pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)	CER 200108-rifiuto biodegradabile di cucine e mense CER 200201-rifiuti biodegradabili CER 200302- rifiuti di mercato